



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

IL COMMISSARIO AD ACTA

(Ordinanza collegiale T.A.R. Lazio sez. 1^a n.7333 del 30 giugno 2020)

VISTO l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, il quale prevede che annualmente il concedente, riceve dai concessionari autostradali le comunicazioni delle variazioni tariffarie che gli stessi chiedono di applicare per l'anno successivo, sottopone a verifica tali variazioni e formula una proposta ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali successivamente, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato;

VISTA la Convenzione Unica tra l'ANAS S.p.A. (Concedente) e la Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (Concessionaria) sottoscritta in data 11 marzo 2009 avente ad oggetto la progettazione, esecuzione e gestione del collegamento autostradale Livorno – Civitavecchia per l'estensione 242,6 chilometri;

VISTO l'art. 8-*duodecies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO l'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'approvazione degli schemi di convenzione sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010 con la società ANAS S.p.A., a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione;

VISTA la delibera CIPE n. 78 del 22 luglio 2010, registrata alla Corte dei Conti il 23 settembre 2010, registro n. 5, foglio n. 316, che ha valutato positivamente lo schema di Convenzione Unica di cui sopra, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in essa formulate;

VISTO l' "Atto di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE allo Schema di convenzione unica ANAS S.p.A. – Società Autostrada Tirrenica S.p.A." sottoscritto il 24 novembre 2010, trasmesso con nota ANAS S.p.A. prot. n. CDG-0170430-P del 3 dicembre 2010;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

CONSIDERATO che l'efficacia della Convenzione Unica di SAT, così come modificata dall'Atto di recepimento, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso Atto di recepimento;

CONSIDERATO che la delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 7, ha approvato il progetto definitivo del lotto 6A Tarquinia - Civitavecchia della tratta Rosignano Marittimo - Civitavecchia dell'Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia;

CONSIDERATO che il CIPE, con la citata delibera, ha preso atto che *“il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha acquisito il piano economico finanziario dell'opera completa che presenta un costo di circa 2 miliardi di euro e un valore di subentro pressoché nullo”*;

CONSIDERATO che il punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 7/2011 ha prescritto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assicurare sia la coerenza delle assunzioni del piano economico-finanziario relativo all'intero tracciato con quelle del piano finanziario della citata tratta oggetto di approvazione, nonché di acquisire il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto sul piano economico-finanziario dell'intera opera aggiornato alla luce delle verifiche richieste;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle suddette prescrizioni, la società concessionaria ha presentato ad ANAS S.p.A. in data 28 giugno 2011, una nuova versione del Piano economico-finanziario che presenta una rimodulazione del parametro di aggiornamento tariffario K, reso coerente con il piano finanziario regolatorio relativo al citato lotto 6A;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° ottobre 2012, per effetto del combinato disposto degli artt. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente in tutte le convenzioni di concessione autostradale in essere alla predetta data;

CONSIDERATO che per effetto del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 381/del 1 ottobre 2012 le funzioni di Concedente per le concessionarie autostradali sono state attribuite ad un'apposita Struttura ministeriale (Struttura di Vigilanza per le società concessionarie autostradali).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

CONSIDERATO che il CIPE con delibera del 3 agosto 2012, n. 85, registrata alla Corte dei Conti in data 18 dicembre 2012 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2012, ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo relativo ai lotti 2, 3, 5A e 6B dell'intervento denominato "Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia, Tratta Tarquinia - San Pietro in Palazzi (Cecina)";

VISTO l'art 2.6 della suddetta Delibera CIPE in data 3 agosto 2012, n. 85, il quale prevede la presentazione da parte della Società Concessionaria di un Piano economico e finanziario aggiornato dell'intera opera, comprensiva dei lotti 4, 5B e 7, oltre ai lotti 2 e 3, coerentemente alle premesse della medesima Delibera;

CONSIDERATO che il testo di Convenzione vigente prevede l'adeguamento tariffario determinato applicando la seguente formula tariffaria: $\Delta T = \Delta P - X + K + \beta \Delta Q$, di cui alla delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;

VISTA la nota prot. n. 1490 del 13 ottobre 2017 con la quale il concessionario SAT S.p.A ha richiesto un adeguamento della tariffa unitaria media per l'anno 2018, pari al 36,51 per cento risultante dalla somma delle seguenti componenti: 1,70% per il parametro ΔP ; 0,00% per il parametro X ; 1,82% per il parametro K ; -0,08% per il parametro $\beta \Delta Q$ e 33,07% quale recupero relativo agli anni precedenti (2014, 2015, 2016 e 2017) nonché dell'effetto composto degli stessi sull'anno 2018;

VISTA la Relazione istruttoria n.22008 del 1 dicembre 2017 con la quale il Concedente ha rideterminato la variazione annua applicabile al concessionario SAT S.p.A. per l'anno 2018, in misura pari all'1,33% risultante dalla somma delle seguenti componenti: 1,70% per il parametro ΔP ; 0,00% per il parametro X ; 0,00% per il parametro K ; -0,08% per il parametro $\beta \Delta Q$ e -0,29% quale recupero per: a) l'anno 2017, nella misura del -0,10%, quale differenza tra quanto operato (0,90%) e quanto riconoscibile (0,80%) nello stesso anno, secondo la formula $\Delta T = \Delta P - X + K + \beta \Delta Q$ con $\Delta P = 0,90$, $X = 0,00$, $K = 0,00$ e $\beta \Delta Q = -0,10$; b) l'anno 2016, nella misura dello 0,83%, quale differenza tra quanto operato (0,00%) e quanto riconoscibile (0,83%) nello stesso anno, secondo la formula $\Delta T = \Delta P - X + K + \beta \Delta Q$ con $\Delta P = 1,00$, $X = 0,00$, $K = 0,00$ e $\beta \Delta Q = -0,17$; c) l'anno 2015, nella misura del (5,68%,) -1,02% quale differenza tra quanto operato (1,50%) e quanto riconoscibile (0,48%) nello stesso anno, secondo la formula $\Delta T = \Delta P - X + K + \beta \Delta Q$ con $\Delta P = 0,60$, $X = 0,00$, $K = 0,00$ e $\beta \Delta Q = -0,12$;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

CONSIDERATO che, in esito all'attività istruttoria, gli Uffici di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno proposto di riconoscere alla SAT S.p.A. nelle more dell'individuazione del nuovo Piano Economico-Finanziario un incremento tariffario per l'anno 2018 pari all'1,33%, riconoscendo, oltre ai recuperi per gli anni passati come sopra definiti, esclusivamente la componente inflattiva e la qualità (che prescindono dal PEF di riferimento) considerato, altresì, l'interesse pubblico di escludere negli anni rilevanti oscillazioni tariffarie;

CONSIDERATO che con il decreto interministeriale n. 611 del 29 dicembre 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha approvato una variazione tariffaria che conferma le risultanze istruttorie e la proposta della competente Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (1,33%) facendo comunque salvo il diritto del concessionario al recupero del differenziale tariffario, mediante un maggior incremento applicabile negli anni successivi, da determinarsi a seguito dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio n.1564/2019 che ha annullato il Decreto Interministeriale n.611 del 29 dicembre 2017 che ha disposto l'adeguamento tariffario per l'anno 2018 di SAT, "salvo l'obbligo dei Ministeri resistenti di provvedere sulla proposta di aggiornamento tariffario di SAT, e sul recupero degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti, determinandosi secondo modalità e con motivazione coerenti con le prescrizioni di legge e della convenzione";

VISTA l'Ordinanza collegiale del T.A.R. Lazio n.7333 del 30 giugno 2020 con il quale è stata disposta la nomina del Capo Dipartimento del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la delega n.18388 del 20 agosto 2020 con cui il suddetto ha delegato il Consigliere Calogero Mauceri, Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale commissario *ad acta*, al fine di dare esecuzione alla predetta sentenza del T.A.R. Lazio n.1564/2019 nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell'ordinanza medesima;

VISTO il verbale di insediamento del Commissario *ad acta* del 3 settembre 2020 con il quale è stato disposto che la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, nonché l'Amministrazione concertante Ministero dell'Economia e delle finanze, e segnatamente il Dipartimento del Tesoro e la Ragioneria Generale dello Stato, provvedano a predisporre dettagliate e motivate relazioni comprensive di tutti gli atti e documenti ;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

VISTA la documentazione relativa all'anno 2018 trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali n.U.0021215.26-8-2020 del 26 agosto 2020;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali n.U.0023241 del 23 settembre 2020 con l'allegata Relazione di supplemento di attività istruttoria con il riesame dei conteggi a suo tempo effettuati in merito alla determinazione della tariffa da applicare alla SAT per l'anno 2018;

CONSIDERATO che il riesame è stato svolto in stretta osservanza alle modalità contemplate dalla regolamentazione vigente ed, in particolare, procedendo a verificare l'entità della spesa ritenuta ammissibile e a rinnovare il conteggio per l'individuazione del parametro K;

CONSIDERATO che il riesame non ha preso in considerazione il recupero tariffario degli anni precedenti;

CONSIDERATO che, le verifiche condotte confermano i conteggi eseguiti nella Relazione n.22008 del 1 dicembre 2017 sia con riferimento alla quantificazione della spesa ammissibile sia con riguardo al valore del parametro $K_{investimenti}$;

CONSIDERATO che in applicazione dei criteri di calcolo definiti convenzionalmente il MIT ha rideterminato il parametro $K_{investimenti}$ quantificandolo in 0,00% anziché 1,82% richiesto dalla società, in quanto la Concessionaria ha presentato i conteggi sulla base di uno schema difforme rispetto al modello di Piano Economico-Finanziario vigente che non consente di rilevare con la necessaria chiarezza le variazioni tariffarie effettivamente riconosciute negli anni precedenti nonché la determinazione del saldo da poste figurative e, pertanto, il conteggio presentato dalla Società Concessionaria non risulta riscontrabile in alcun modo, precludendo così alla DGVCA la possibilità di procedere al calcolo del parametro K per l'anno 2018;

CONSIDERATO, inoltre, che, risultano altresì confermati i valori riferibili agli altri parametri tariffari che non divergono rispetto alla richiesta della società;

RITENUTO, pertanto, che le risultanze dei riscontri eseguiti confermano i dati dell'istruttoria originaria che di seguito si riportano: " ΔP 1,70 percento; X 0,00 percento; K 0,00 percento; $\beta \Delta Q$ - 0,08 percento" e, quindi, un incremento tariffario da riconoscere alla SAT per l'anno 2018 in misura pari all'1,62 percento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

CONSIDERATO che la sentenza 1564/2019 dispone oltre all'annullamento del decreto n. 611 del 29 dicembre 2017 di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario di SAT per l'anno 2018 e anche di provvedere sul recupero degli incrementi tariffari degli anni precedenti;

VISTA la nota n.U.0025625 del 16 ottobre 2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali conferma integralmente i contenuti delle Relazioni istruttorie predisposte per i singoli anni e assunte a riferimento nei decreti interministeriali di fissazione della tariffa, già confermati nelle Relazioni di riesame istruttorio e chiarisce che “conformemente alla Convenzione ed alla regolamentazione vigente, il differenziale tra la tariffa annua riconosciuta ai fini convenzionali e quella effettivamente applicata dalla società determina un credito/debito da poste figurative da azzerare nel periodo residuo di concessione attraverso la dinamica esplicitata nei successivi piani economico- finanziari”;

RITENUTO, pertanto, di confermare le decurtazioni in sede istruttoria ad alcune spese per investimenti riportate dalla Concessionaria SAT risultanti dalle relazioni istruttorie originarie predisposte per i singoli anni e assunte a riferimento nei decreti interministeriali di fissazione delle variazioni tariffarie annuali, confermate nelle Relazioni di riesame istruttorio delle singole annualità, nonché di confermare la non riconoscibilità del c.d. “effetto composto” nella determinazione dei recuperi tariffari in quanto non convenzionalmente previsto, così come indicato nelle Relazioni istruttorie delle singole annualità;

CONSIDERATO che, relativamente al recupero tariffario per l'anno 2014 occorre fare riferimento alla differenza (2,54%) tra quanto riconosciuto (5%) con il decreto n.490 del 2013 e quanto spettante (7,54%), ;

RITENUTO che le relazioni istruttorie originarie delle singole annualità, nonché quelle di riesame trasmesse con distinte note n. 23238, n.23240, e n.23241 in data 23 settembre 2020 e n.23360 in data 24 settembre 2020 attestano che il recupero tariffario per l'anno 2014 è stato già contemplato nel saldo da poste figurative risultante dal modello di calcolo applicato;

RITENUTO che, relativamente al recupero tariffario per l'anno 2015, il decreto interministeriale n.593 del 2014 di determinazione della tariffa per l'anno 2015 non è stato impugnato dalla Concessionaria SAT e che nel Protocollo d'intesa sottoscritto in data 30 dicembre 2014 tra la Società concessionaria SAT ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le parti convengono che la Concessionaria per l'anno 2015 applicherà in via provvisoria un incremento tariffario pari



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

all'1,50% e che nell'aggiornamento del Piano Economico finanziario per il quinquennio 2014-2018 sarà recuperato l'eventuale diverso incremento tariffario, tenendo anche conto degli adeguamenti tariffari riconosciuti successivamente alla scadenza del primo periodo regolatorio;

CONSIDERATO che relativamente al recupero tariffario per l'anno 2015, sulla base della documentazione trasmessa con nota n.U.0021215.26-8-2020 del 26 agosto 2020 e in esito all'istruttoria di riesame di cui alla citata nota n. U.0023360 del 24 settembre 2020, occorre fare riferimento alla differenza (5,68%) tra quanto riconosciuto con il decreto interministeriale n.593 del 31 dicembre 2014 (1,50%) e quanto spettante (7,18%);

RITENUTO che il recupero tariffario per l'anno 2015 è stato rimesso dalle parti, concordemente, all'aggiornamento del Piano economico-finanziario per il quinquennio 2014-2018;

CONSIDERATO che, relativamente al recupero tariffario per l'anno 2016, in esito alla relazione istruttoria n.13348 del 3 dicembre 2015 ed in esito alla relazione di riesame n. 23238 del 23 settembre 2020, occorre fare riferimento alla differenza (9,03%) tra quanto riconosciuto con il decreto interministeriale n.435 del 31 dicembre 2015 (0,00%) e quanto spettante (9,03%);

CONSIDERATO che relativamente al recupero tariffario per l'anno 2017, in esito alla relazione istruttoria n.21136 del 16 dicembre 2016 ed in esito alla relazione di riesame del 23 settembre 2020 n.-U.23240, occorre fare riferimento alla differenza (1,95%) tra quanto riconosciuto con il decreto interministeriale n.502 del 30 dicembre 2016 (0,90%) e quanto spettante (2,85%);

CONSIDERATO che relativamente al recupero tariffario per l'anno 2018, in esito alla relazione istruttoria n.22008 del 1 dicembre 2017 ed in esito alla relazione di riesame n.23241 del 23 settembre 2020, come rettificata con nota n.25625 del 16 ottobre 2020, occorre fare riferimento alla differenza (0,29%) tra quanto riconosciuto con il decreto interministeriale n. 611 del 29 dicembre 2017 (1,33%) e quanto spettante (1,62%);

VISTA la nota in data 6 ottobre 2020 n.21781 con la quale è stato chiesto al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze di far conoscere l'avviso di competenza in merito al riesame dell'istruttoria per la determinazione della tariffa per l'anno 2018 trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Concessioni autostradali con nota n. 23241 del 23 settembre 2020, nonché sul riesame dell'istruttoria per la determinazione della tariffa per l'anno 2015 trasmessa dalla stessa Direzione generale con nota n.23360 del 24 settembre 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

VISTA la nota in data 16 ottobre 2020 n.22692 con la quale è stata trasmessa al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze l'integrazione istruttoria di cui alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Concessioni autostradali n. n.U.0025625 del 16 ottobre 2020;

VISTA la nota 21 ottobre 2020 n.23022 con la quale si sollecita il Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze a far conoscere l'avviso di competenza, stante la prossima scadenza del termine di esecuzione della sentenza in questione;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n.17254 del 28 ottobre 2020 con la quale si trasmettono le valutazioni rese dal Dipartimento del Tesoro con nota n.79291 del 21 ottobre 2020 e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 209809 del 27 ottobre 2020;

CONSIDERATO che il Dipartimento del Tesoro con nota n.79291 del 21 ottobre 2020 ribadisce che “in mancanza di un PEF approvato e di una proposta della società coerente con le prescrizioni del CIPE, e dunque in assenza di parametri di riferimento approvati non appaiono superabili le motivazioni del vertice politico pro-tempore evidenziate nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che condussero a definire, in via provvisoria l'incremento tariffario spettante alla SAT S.p.A. per l'anno 2016 nella misura dello 0%, per l'anno 2017 nella misura dello 0,90 per cento, per l'anno 2018 nella misura dell'1,33% per cento.”

RITENUTO che le considerazioni ribadite dal Dipartimento del tesoro nella citata nota del 21 ottobre 2020 non sono state giudicate meritevoli di accoglimento dal T.A.R. Lazio nella più volte citata sentenza n. 1564 del 2019;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota n.209809 del 27 ottobre 2020 conferma le risultanze istruttorie svolte dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle Concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia per quanto concerne la determinazione della tariffa delle singole annualità sia per quanto concerne il differenziale da recuperare;

RITENUTO che sia il Dipartimento del tesoro, sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prendono atto dell'ulteriore nota integrativa n.25625 del 16 ottobre 2020 della Direzione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Generale per la vigilanza sulle Concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella quale si ribadisce che “ conformemente alla Convenzione ed alla regolamentazione vigente, il differenziale tra la tariffa annua riconosciuta ai fini convenzionali e quella effettivamente applicata dalla società determina un credito/debito da poste figurative da azzerare nel periodo residuo di concessione attraverso la dinamica esplicitata nei successivi piani economico- finanziari” rappresentando che ” il meccanismo delle poste figurative è uno strumento previsto dalla regolazione e dalla Convenzione anche per ricalcolare eventuali recuperi tariffari a credito o a debito del concessionario per effetto di variazioni intervenute nei parametri utilizzati nella formula tariffaria”;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dalle clausole pattizie contenute nella Convenzione sottoscritta dalle parti, il Piano economico finanziario è soggetto ad un aggiornamento periodico e che in tale sede vengono rideterminati i livelli tariffari al fine di conseguire la condizione di equilibrio economico, determinata coerentemente alla regolamentazione vigente;

RITENUTO, pertanto, che la determinazione della tariffa annuale definita mediante il relativo procedimento non esclude un'eventuale conguaglio, positivo o negativo, da applicare mediante un distinto ed autonomo procedimento costituito dall'aggiornamento del PEF mediante il quale si individuano i parametri di riequilibrio della concessione;

DECRETA

Art.1

1. L'aggiornamento tariffario per l'anno 2018 della Concessionaria autostradale Società Autostrada Tirrenica S.p.A., è determinato nella misura dell'1,62 %.
2. Eventuali conguagli tariffari, attivi o passivi, ivi inclusi quelli relativi agli anni precedenti ed anche dovuti a modifiche delle aliquote fiscali e delle deduzioni o compensazioni fiscali saranno determinati al momento dell'aggiornamento periodico del Piano economico-finanziario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Art.2

1. Sono confermate le decurtazioni in sede di istruttoria alle spese per investimenti riportate dalla concessionaria, nonché la non riconoscibilità dell'effetto composto nella determinazione dei recuperi tariffari secondo quanto riportato nelle Relazioni istruttorie originarie e nelle Relazioni di riesame istruttorio relative alle singole annualità richiamate in premessa.

Art.3

1. Il recupero tariffario della Concessionaria SAT – ad invarianza degli effetti finanziari – per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 quale differenza tra la tariffa annua riconosciuta ai fini convenzionali e quella effettivamente applicata dalla società – determinato nei limiti e secondo le risultanze istruttorie riportate nelle premesse del presente decreto - costituisce un credito/debito ai fini della determinazione del saldo da poste figurative da riconoscere nel periodo residuo della concessione.

Roma, 28 ottobre 2020

IL COMMISSARIO AD ACTA
Calogero Mauceri